

Assemblea dei genitori
della Scuola dell'infanzia e della scuola Elementare di Stabio

REGOLAMENTO

CAPITOLO 1 - BASI LEGALI

Legge della scuola 1990 (LS): art. 2, 3, 24-26, 41-44, 53, 55 Regolamento di applicazione LS 1992 (RRLS): art. 63-71.

CAPITOLO 2 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art 1. Composizione

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi SI e SE appartenenti all'Istituto di Stabio.

Art. 2 Finalità

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di rappresentare, collaborare e partecipare alla vita (v. art. 53 e 55 cpv.e) dell'istituto scolastico, al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 e dall'art. 41 e segg. della Legge della scuola.

Art. 3 Compiti

L'assemblea dei Genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che la legge e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- e) elegge il comitato;
- f) elegge i revisori;
- g) approva il proprio regolamento (statuto) ed eventuali sue modifiche;
- h) favorisce i rapporti fra famiglia e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti dell'Istituto;
- i) collabora con proprie iniziative all'attività culturale e sociale dell'Istituto;

Art. 4 Riunioni

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del comitato. Essa deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso, salvo che in caso di urgenza. I lavori assembleari sono diretti dal/la presidente del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del comitato o di almeno 1/5 dei membri. In caso di numero insufficiente di presenti, l'Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno. In tal caso è valida qualunque sia il numero di presenti.

Art. 5 - Deliberazioni

L'Assemblea può validamente deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se è presente almeno 1/5 dei membri; nel caso di riconvocazione lo stesso giorno, le deliberazioni possono avvenire qualunque sia il numero delle persone. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art. 6 - Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero delle figlie e dei figli che frequentano l'Istituto. Nel caso l'autorità parentale spetti ad ambedue i genitori dell'allievo ed entrambi siano presenti all'Assemblea a valere sarà sempre e soltanto un voto (indipendentemente da chi dei due lo abbia espresso).

Art. 7 - Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto. Sono accettati voti per delega.

Art. 8 - Elezioni

Le candidature dei membri del comitato devono essere presentate al presidente uscente del comitato prima dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente al più tardi una settimana prima dell'Assemblea.

I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, in caso di parità gli scrutatori procedono per estrazione a sorte.

CAPITOLO 3 - COMITATO

Art. 9 - Composizione

Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.

Il Comitato si riunisce in apposite riunioni organizzate secondo bisogno.

Il comitato è composto da:

- un gruppo direttivo decisionale con un minimo di 5 persone ad un massimo di 7 membri. Il gruppo direttivo prende le decisioni che riguardano la gestione dell'intero comitato. Per poter prendere decisioni condivise durante le riunioni organizzate deve essere presente almeno il 80% dei membri.

- un gruppo organizzativo con un minimo di 5 persone ad un massimo di 16. Il gruppo organizzativo è composto dai responsabili dei singoli eventi. Ogni evento deve avere almeno due propri responsabili oltre ad ulteriori membri facenti parte del gruppo organizzativo o dei volontari per garantirne lo svolgimento. I responsabili dell'evento decidono responsabilmente per l'evento che stanno portando avanti unitamente agli altri membri facenti parte dello stesso evento e condividono le decisioni con il gruppo direttivo.
- un gruppo di volontari a chiamata illimitato. I volontari a chiamata vengono coinvolti dai due gruppi sopra citati qualora siano necessarie ulteriori figure di appoggio per lo svolgimento dei singoli eventi.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 5 persone, il gruppo direttivo decisionale e il gruppo organizzativo possono operare anche con un minimo di 3 persone.

I membri del comitato devono essere membri dell'Assemblea, rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Se a causa di motivi giustificati un membro di comitato è dimissionario, si può procedere alla sostituzione ad interim fino alla successiva Assemblea.

Il/la presidente/i è/sono proposto/i dal comitato ed eletto/i dall'Assemblea. Il comitato nomina al suo interno: vice-presidente, segretario e cassiere.

Il comitato può costituire delle commissioni interne o gruppi misti di lavoro per elaborare progetti.

Art. 10 - Compiti

Il comitato:

- a) convoca le Assemblee;
- b) formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- c) attua e coordina le decisioni prese dall'Assemblea;
- d) propone e promuove attività culturali, ricreative e sociali a vantaggio di tutte le componenti dell'Istituto;
- e) rende conto all'Assemblea dell'attività svolta;
- f) cura gli interessi morali, materiali e finanziari dell'Assemblea;
- g) assiste quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come all'art. 55 della Legge della Scuola;
- h) informa tempestivamente la direzione di Istituto sulle decisioni adottate dagli organi dell'Assemblea.

Art. 11 - Cariche

Il presidente:

- a) convoca le riunioni di comitato informando;
- b) dirige e coordina l'attività del comitato;
- c) rappresenta, preferibilmente insieme ad un altro membro di comitato, il gruppo verso l'esterno;
- d) in caso di necessità motivate sarà possibile nominare due presidenti che dovranno lavorare in cooperazione tra loro e dividersi i compiti;

Le cariche di presidente e cassiere sono incompatibili.

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza;

Il segretario tiene il verbale delle sedute dell'Assemblea e del Comitato, cura la corrispondenza;

Il Cassiere tiene la contabilità della cassa e redige i rendiconti annuali; la gestione dei conti correnti avviene per firma congiunta tra cassiere e presidente/i.

Art. 12 - Finanziamento

L'espletamento dei compiti amministrativi (stampa del materiale informativo) è finanziata mediante i mezzi dell'Istituto, previa autorizzazione della Direzione d'Istituto. Le attività dell'Assemblea e del Comitato sono finanziate mediante contributi volontari dei genitori, donazioni, proventi da varie attività, contributi volontari dell'Istituto Scolastico, del Comune, contributi di enti pubblici e privati. Le finanze vengono gestite dal Comitato e verificate da due revisori eletti dall'Assemblea.

L'esercizio contabile ha durata 12 mesi, dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 13 - Revisori dei conti

I due revisori dei conti devono essere esterni al comitato. La durata del loro mandato è di 1 anno e sono rieleggibili.

Art. 14 - Scioglimento


L'Assemblea dell'Istituto può essere sciolta da un'Assemblea appositamente convocata a tale scopo con preavviso di un mese. La decisione di scioglimento può essere presa solo da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell'Assemblea, gli eventuali attivi (monetari e materiali) andranno devoluti a favore dell'Istituto Scolastico di Stabio.

Art. 15 - Conclusioni

Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea. Esso è soggetto a revisione qualora se ne verificasse la necessità.

Approvato dall'Assemblea costitutiva riunitasi a Stabio il 10 ottobre 2024.

Letizia Rossinelli
Presidente



Jessica Perucchi
Segretaria



LEGGE DELLA SCUOLA

Art 2 finalità

La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e libertà.

In particolare, la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) Educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in un a visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) Sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) Favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente
- d) Promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Art 55 diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto:

- a) Di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli
- b) Di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'Istituto
- c) Di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente
- d) Di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati
- e) Di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Art 41 Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto. Essa è istituita in ogni Istituto.